



COMUNE DI MARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **DEL PIANO DI RECUPERO RELATIVO AL MANCATO RISPETTO DEL** **VINCOLO PER LA COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE** **DECENTRATA INTEGRATIVA PER GLI ANNI 2012 E 2013**

*(schema approvato con Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze,
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 – versioni al 30.11.2012 ed al 28.02.2013)*

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Parte non pertinente
Periodo temporale di vigenza	Anno 2014 (recuperi riferiti agli anni 2012 e 2013)
Composizione della delegazione trattante	Parte non pertinente
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Recupero mancata riduzione proporzionale del personale in servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis della Legge 122/2010 dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa relativa agli anni 2012 e 2013

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data 19.11.2014</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo (oppure) L'organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: _____</p> <p>Per superare tali rilievi si è provveduto a _____</p>
		<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sulla base del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 375/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 39 ha disciplinato il Piano della performance dell'ente stabilendo che lo stesso coincida con la Relazione previsionale e programmatica, con il bilancio pluriennale e con il P.E.G.</p> <p>Poiché il Comune di Martellago, con decorrenza 01.01.2014, ha deliberato di aderire alla sperimentazione di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 102 del 31.8.2013 che integra e modifica il D.Lgs n. 118/2011, in base alla nuova contabilità, sarà necessario modificare il succitato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguandolo ai nuovi documenti previsti.</p> <p>Nel frattempo, è stato stabilito che l'attuale Piano della Performance coincide con i seguenti nuovi documenti contabili: D.U.P., Bilancio di Previsione Triennale e P.E.G.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per il triennio 2014/2016, comprensivo del Piano Triennale di Trasparenza e Integrità, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27.01.2014.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009¹? Sì, per quanto di competenza.</p>

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La Relazione della Performance relativa all'anno 2013 è stata validata dal "Nucleo di Valutazione della Performance" (organo corrispondente all'O.I.V.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.lgs. n. 150/2009, come risultante dal verbale n. 12 del 08.03.2014. Tale relazione è confluita nella Relazione al Rendiconto della Gestione dell'anno 2013, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 14.03.2014, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375/2010 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>Eventuali osservazioni =====</p>		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 16/2014 ed ha per oggetto il recupero di mancate riduzioni dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa relativa agli anni 2012 e 2013. I contratti sono stati rispettivamente sottoscritti in data 22.11.2012 e in data 05.06.2013.

L'errore riscontrato deriva dalla mancata applicazione dell'art. 9, comma 2 bis della legge n. 122/2010 nella parte che riguarda la riduzione, proporzionale alla riduzione del personale in servizio, delle risorse destinate annualmente al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale.

Con la presente relazione si dà conto dei calcoli effettuati e del piano di recupero delle somme indebitamente stanziare con corrispondenti riduzioni del fondo per la contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2014.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse:

Parte non pertinente.

C) effetti abrogativi impliciti:

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità:

Prima di tutto occorre ricordare che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 1, art. 54, del D. Lgs. 150/2009, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (ovvero "risorse variabili") alla contrattazione integrativa, se vengono rispettate, come è avvenuto nella realtà del Comune di Martellago, tutte le seguenti condizioni:

- non si possono inserire voci che non siano previste da norme contrattuali di comparto;

– occorre che siano stati rispettati i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni: in particolare quelli disposti dai **commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006** (vedere deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 08.10.2014 relativa alla programmazione delle assunzioni);

– le maggiori spese dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;

– devono essere stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno sia dell'anno in corso che dell'anno precedente (delibere Corte Conti Lombardia n. 1077/2010, 972/2010, 724/2010, 596/2010); non vi è quindi possibilità, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente, di poter inserire risorse variabili nel fondo ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01/04/1999.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti vincoli in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego:

- art. 9, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, in base al quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010**, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14".
- art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, in base al quale "**A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010** ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".
- **art. 1, comma 1, del D.P.R. 4.9.2013, n. 122**, che prevede, *alla lettera a)*, che le disposizioni recate dall'*articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, **sono prorogate fino al 31 dicembre 2014**.

Per quanto riguarda il rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 sopraccitato, questa Amministrazione monitora periodicamente **il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, al fine di accertare il non superamento rispetto al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010**. In ogni caso si consideri che, dall'1.1.2011 ad ora, il trattamento fondamentale di ciascun dipendente non è cambiato, in quanto la contrattazione collettiva nazionale è bloccata ed, inoltre, non sono state attuate progressioni né verticali né orizzontali, ma vi sono state solamente delle variazioni economiche per i casi di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, da non considerare ai fini della predetta norma.

Anche per quanto riguarda il primo vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, viene redatta annualmente una tabella di raffronto delle risorse destinate al trattamento accessorio rispetto all'anno 2010, per analizzare le singole voci distinguendo tra quelle soggette

al blocco e quelle escluse, in base a varie pronunce e deliberazioni di varie sezioni regionali della Corte dei Conti. Inoltre, il rispetto di tale vincolo è risultante anche dalla scheda informativa 2 del conto annuale della spesa del personale relativa all'anno 2012 e 2013.

Con riferimento al secondo vincolo di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, è stata fatta una verifica, a seguito della quale è emerso che in sede di costituzione del Fondo incentivante degli anni 2012 e 2013 non si è proceduto alla riduzione proporzionale delle risorse per la cessazione di personale.

Nel caso specifico, la riduzione di personale si è verificata nel corso dell'anno 2011. In tale anno però la media del personale, calcolata secondo le indicazioni della circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, pari a 79,5 dipendenti, risultava uguale a quella dell'anno 2010 e, pertanto, non sono state operate riduzioni di risorse.

Il fatto che al 31.12.2011 il numero di dipendenti in servizio fosse pari a 79 e che tale numero sia rimasto invariato fino a tutto il 2013 ci ha indotto in errore, portandoci a non considerare necessaria la riduzione che, invece, doveva essere effettuata come di seguito esplicitato, tenendo conto anche delle formule di calcolo previste dal kit Excel relativo alla scheda informativa n. 2 del Conto Annuale relativo agli anni 2012 e 2013:

- sono stati computati i dipendenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre dell'anno 2010 considerando il Fondo Stabile ed il Fondo Variabile di tale anno, così come risultante dalla Tabella 15 del Conto Annuale;

- sono stati computati i dipendenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013;

- sono state calcolate le medie aritmetiche dei due dati di ogni anno e sono state raffrontate con quella calcolata nello stesso modo per l'anno 2010;

- si riportano di seguito i predetti calcoli, tenuto conto che dal totale della Tabella 15 del Conto Annuale dell'anno **2010 è stato detratto l'importo relativo alle "Quote non assoggettate ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010" di cui al punto 5 della scheda informativa n. 2 dei Conti Annuali relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, di € 10.374,00:**

Anno 2010: dipendenti in servizio al 01.01.2010 = 79
dipendenti in servizio al 31.12.2010 = 80
media = $79 + 80 = 159/2 = \underline{79,5}$

Fondo STABILE 2010 = € 231.410,00 x 79,5 dip.

Fondo VARIABILE 2010 = € 105.854,00 –

**Quote non assoggettate = € 10.374,00 =
€ 95.480,00 x 79,5 dip.**

Anno 2011: dipendenti in servizio al 01.01.2011 = 80
dipendenti in servizio al 31.12.2011 = 79
media = $80 + 79 = 159/2 = \underline{79,5}$

Non essendo cambiata la media aritmetica rispetto al 2010 non è necessaria alcuna decurtazione del Fondo.

Anno 2012: dipendenti in servizio al 01.01.2012 = 79
dipendenti in servizio al 31.12.2012 = 79
media = $79 + 79 = 158/2 = \underline{79}$

**calcolo decurtazione che avrebbe dovuto essere operata sul Fondo STABILE 2012 =
€ 231.410,00/79,5 dip. x 79 = € 229.955,00**

€ 231.410,00 - € 229.955,00 = € 1.455,00

calcolo decurtazione che avrebbe dovuto essere operata sul **F.do VARIABILE 2012 = € 95.480,00/79,5 dip. x 79 = € 94.879,00**

€ 95.480,00 - € 94.879,00 = € 601,00

Anno 2013: dipendenti in servizio al 01.01.2013 = 79

dipendenti in servizio al 31.12.2013 = 79

media = 79 + 79 = 158/2 = **79**

calcolo decurtazione che avrebbe dovuto essere operata sul **Fondo STABILE 2013 = € 231.410,00/79,5 dip. x 79 = € 229.955,00**

€ 231.410,00 - € 229.955,00 = € 1.455,00

calcolo decurtazione che avrebbe dovuto essere operata sul **F.do VARIABILE 2013 = € 95.480,00/79,5 dip. x 79 = € 94.879,00**

€ 95.480,00 - € 94.879,00 = € 601,00

Tali mancate riduzioni, negli anni di competenza, portano alla conclusione che nel 2012 e 2013 non sono stati rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di contrattazione collettiva integrativa e, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 06.03.2014, n. 16, vige l'obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Tale norma prevede, altresì, per gli enti locali, l'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa che garantiscano in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. Tale ultima misura non è necessaria per il Comune di Martellago in quanto la dotazione organica è ben al di sotto di tali parametri.

Inoltre, l'art. 4, comma 1 del D.L. 06.03.2014, n. 16 prevede che le Regioni e gli enti locali trasmettano entro il 31 maggio di ciascun anno alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali**, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale, ovvero, delle misure di cui al terzo periodo dello stesso comma.

A tal fine viene pertanto redatta la presente relazione illustrativa e viene evidenziato che il Comune di Martellago ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e ha sempre contenuto la spesa del personale nei limiti di cui ai **commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006**, come risultante anche nelle deliberazioni di approvazione del fabbisogno di personale e di programmazione delle assunzioni, adottate.

L'unico intervento che rimane da porre in essere e che verrà attuato in sede di costituzione delle risorse destinate alla contrattazione dell'anno 2014 è quello relativo al recupero delle somme indebitamente stanziolate tra le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, dei predetti anni 2012 e 2013.

Si procederà, pertanto, con le seguenti decurtazioni del fondo risorse decentrate dell'anno 2014:

- **per recupero mancata riduzione fondo anno 2012:**

- € 1.455,00** riduzione da applicare al F.do Stabile 2014
- € 601,00** riduzione da applicare al F.do Variabile 2014
- **per recupero mancata riduzione fondo anno 2013:**
- € 1.455,00** riduzione da applicare al F.do Stabile 2014
- € 601,00** riduzione da applicare al F.do Variabile 2014

E' necessario fare un'ulteriore considerazione in merito a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 16/2014, che prevede una "sanatoria" dei contratti stipulati fino al 31.12.2012. Tale norma prevede che, fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2 (nel caso di errore di costituzione del fondo), non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies, dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 (nullità delle clausole), agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti.

La disposizione di cui al precedente punto non si applica ai contratti stipulati successivamente al 31.12.2012 e, pertanto, si rientra nell'ambito della nullità delle clausole dei contratti stipulati in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.

Per il Comune di Martellago, il mancato rispetto dei vincoli finanziari riguarda sia l'anno 2012 (per il quale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 16/2014), che l'anno 2013 (per il quale rientra nell'ambito di applicazione del comma 3-quinquies, dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001).

Con riferimento, però, a quest'ultimo anno, si ritiene che non si possa ritenere nulla alcuna clausola del CCDI in quanto l'errore non riguarda l'erogazione del fondo ma la sua costituzione e, di conseguenza, il rimedio viene posto riducendo il fondo dell'anno 2014.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Parte non pertinente.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Parte non pertinente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Parte non pertinente.

Martellago, 03.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Servizio Risorse Umane
Rag. Annalisa Scroccaro